

Legge regionale 11 luglio 2000, n.62

Modifica dell'art. 5 (Disposizioni di Bilancio) della L.R. 11 luglio 2000, n. 61 .

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'art. 5 "Disposizioni di bilancio" della LR 11 luglio 2000, n. 61)

1. l'art. 5 della LR 11 luglio 2000, n. 61 e' sostituito dal seguente:

"1. Alla spesa relativa al personale di cui all'art. 4, comma 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2 nonche' alla spesa per le prestazioni esterne di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 8 si fa fronte per l'anno 2000 mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

In diminuzione

Cap. 00220

Spese per il personale addetto ai servizi regione, stipendi, altri assegni e contributi diversi a carico ente (CCNL) L. 1.700.000.000

Cap. 00745

Spese consulenze inerenti problematiche giuridiche di particolare rilevanza L. 150.000.000

In aumento con modifica declaratoria del capitolo:

Cap. 00171

Oneri per il trattamento economico dei soggetti preposti alle strutture speciali di cui all'art. 4, commi 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2 della LR 17/03/2000 n. 26. L. 1.700.000.000

Cap. 00172

Oneri per consulenze e prestazioni esterne (art. 4, comma 1, e art. 8 LR 17/03/2000 n. 26) L. 150.000.000

2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio".